

OGGETTO: *Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Adozione IFRS 11 e relativi effetti fiscali*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione delle disposizioni IRES-IRAP per i soggetti IAS *adopter*, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA SPA (di seguito anche società istante) ha stipulato un accordo (*i.e.* Joint Agreement) con la società di diritto turco BETA A.S. per la costruzione e gestione dell'autostrada denominata

In applicazione del principio contabile IFRS 11 (*cf.* paragrafi 20-25 e B15-B33), l'accordo in esame è qualificabile come *joint operation* su cui le parti contrattuali esercitano un "controllo congiunto" (*cf.* paragrafi 7-13 e B5-B10 – IFRS 11).

Da tale qualificazione discende che la società veicolo costituita tra ALFA e BETA – GAMMA – per l'esecuzione delle attività previste dal Joint Agreement, sia, sotto il profilo contabile, trasparente rispetto alla società istante.

La trasparenza contabile di GAMMA – società fiscalmente residente in Turchia – comporta che nelle scritture contabili e nel bilancio separato di ALFA non è rilevata né la partecipazione al capitale di GAMMA né i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla stessa (*i.e.* dividendi e

plusvalenze/minusvalenze valutative o da realizzo). Risultano, al contrario, contabilizzate le attività, le passività, i ricavi e i costi di GAMMA per la parte corrispondente alla percentuale di partecipazione di ALFA alla *joint operation* (cd. Quota ALFA). Inoltre, gli utili/perdite derivanti da cessioni o conferimenti da ALFA a GAMMA non sono rilevati integralmente, ma solo per la quota parte corrispondente alla percentuale di partecipazione di BETA alla *joint operation* (Quota BETA); mentre gli utili/perdite derivanti da acquisti da GAMMA sono rilevati da ALFA – per la parte corrispondente alla Quota ALFA – solo al momento in cui i beni oggetto di acquisto da GAMMA sono rivenduti da ALFA a terzi.

Tanto premesso, la società istante chiede di conoscere se le modalità di rilevazione contabile della *joint operation* ai sensi dell'IFRS 11 incidano:

- 1) sulla determinazione del reddito imponibile IRES in ossequio al principio di “derivazione rafforzata” sancito dall'articolo 83 del TUIR;
- 2) sul valore della produzione netta rilevante agli effetti dell'IRAP.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ALFA ritiene che il principio di derivazione rafforzata, di cui all'articolo 83 del TUIR, non sia applicabile alla fattispecie in esame in quanto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del Primo Decreto IAS/IFRS stabilisce che il regime fiscale delle operazioni aventi ad oggetto azioni, quote di partecipazione o strumenti finanziari assimilati – ad esclusione delle azioni proprie e degli strumenti finanziari rappresentativi del proprio patrimonio – è determinato sulla base di criteri giuridico-formali. Inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera a), del Secondo Decreto IAS/IFRS dispone che le azioni, le quote di partecipazione e gli strumenti finanziari ad esse assimilati devono essere identificati, anche per i soggetti IAS *adopter*, in base alle disposizioni dell'articolo 44, comma 2, del TUIR.

La società istante ritiene pertanto che, nel caso di specie, si debba, ai fini IRES:

1. qualificare le partecipazioni al capitale di GAMMA come azioni;
2. dare rilievo ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da tali partecipazioni (*i.e.* dividendi e plusvalenze/minusvalenze valutative/da realizzo) e non già ai componenti positivi/negativi di reddito rilevati per effetto dell'imputazione contabile delle attività, passività, ricavi e costi di GAMMA corrispondenti alla "Quota ALFA".

L'applicazione del principio di derivazione rafforzata nel caso di specie dovrebbe, inoltre, essere esclusa anche sulla base di considerazioni di ordine sistematico. Tale principio, infatti, se applicato, produrrebbe un fenomeno di doppia imposizione economica, atteso che le attività, le passività, i costi e i ricavi di GAMMA assumerebbero rilievo fiscale per quest'ultima in misura piena e per ALFA in misura pari alla quota detenuta (Quota ALFA). Peraltro, un tale effetto distorsivo non sarebbe eliminabile neppure facendo ricorso al sistema del *foreign tax credit* disciplinato dall'articolo 165 del TUIR, il quale ha lo scopo di eliminare la doppia imposizione giuridica, non quella economica. Inoltre, il principio di derivazione rafforzata contrasterebbe con l'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Turchia, in base al quale "*gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata [...]*". Si determinerebbe, infatti, la tassazione in Italia della quota parte di reddito realizzata da GAMMA corrispondente alla "Quota ALFA", ancorché GAMMA non eserciti in Italia alcuna attività per mezzo di una *branch*.

Alla luce di quanto sopra considerato, il soggetto istante intenderebbe, ai fini IRES:

- dare rilievo alla partecipazione detenuta nel capitale di GAMMA e ai componenti positivi e negativi di reddito da essa derivanti, anche se non rilevati contabilmente nel proprio bilancio separato;

- non dare rilievo alla parte di attività, passività, ricavi e costi di GAMMA corrispondente alla “Quota ALFA”, nonostante la relativa contabilizzazione nel proprio bilancio separato;

- far assumere pieno rilievo agli utili/perdite derivanti da cessioni o conferimenti da ALFA a GAMMA;

- dare rilevanza agli utili/perdite derivanti da acquisti da GAMMA e corrispondenti alla “Quota ALFA” già nel momento in cui tali acquisti sono effettuati anche se tali utili/perdite sono rilevati contabilmente solo al momento in cui i beni oggetto di acquisto da GAMMA sono rivenduti da ALFA a terzi.

Sempre in applicazione dell’IFRS 11, viene inoltre in rilievo la circostanza che l’eliminazione contabile della “Quota ALFA” degli utili/perdite derivanti da cessioni/conferimenti da ALFA a GAMMA determina la mancata contabilizzazione di ricavi nel conto economico del bilancio separato dell’istante; specularmente, l’eliminazione contabile della “Quota ALFA” degli utili/perdite derivanti da acquisti da GAMMA comporta la mancata imputazione di costi nel conto economico del bilancio separato di ALFA. La mancata contabilizzazione dei suddetti componenti reddituali potrebbe avere effetti sulla determinazione della base imponibile IRES del soggetto istante. A parere di ALFA, tuttavia, tali effetti non si produrrebbero per due ordini di ragioni: infatti, con riferimento ai ricavi verso GAMMA non contabilizzati nel conto economico del proprio bilancio separato, la loro rilevanza ai fini IRES sarebbe assicurata dall’articolo 109, comma 3, del TUIR, ai sensi del quale *“i ricavi [e] gli altri proventi di ogni genere [...] concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico”*. Con riguardo ai costi, invece, la loro deducibilità ai fini IRES – nonostante la condizione di previa imputazione a conto economico posta dall’articolo 109, comma 4, del TUIR – dovrebbe discendere da quanto disposto dal comma 4, lettera b), del medesimo articolo in base al quale *“le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”*. Pertanto,

i costi per acquisti da GAMMA, non imputati al conto economico del bilancio separato, risulterebbero comunque deducibili per ALFA in quanto normalmente correlati a ricavi verso GAMMA, parimenti non evidenziati nel conto economico del bilancio separato. Ciò in quanto i costi per acquisti da GAMMA sono comunque registrati nel libro giornale di ALFA e successivamente elisi a fronte dei ricavi derivanti dalla cessione da GAMMA ad ALFA – corrispondente alla “Quota ALFA” – rilevati dal soggetto istante per effetto del meccanismo di trasparenza contabile previsto dall’IFRS 11. Riguardo la deducibilità dei costi in esame, il soggetto istante richiama gli indirizzi di prassi espressi con risoluzione n. 10/E del 2008.

Le medesime considerazioni andrebbero operate anche ai fini del calcolo del ROL e, più in generale, dell’applicazione dell’articolo 96 del TUIR, con la conseguente irrilevanza fiscale, ai fini del medesimo articolo, dei criteri di qualificazione e quantificazione previsti dagli IAS/IFRS. In altri termini, non troverebbe applicazione nel caso di specie il principio di derivazione contenuto nell’ultimo periodo del secondo comma del menzionato articolo 96, secondo cui *“(…) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti”*. Pertanto, non dovrebbero assumere rilievo i componenti positivi e negativi di reddito di GAMMA contabilizzati nel conto economico di ALFA in misura pari alla “Quota ALFA”, mentre dovrebbero rilevare integralmente sia i ricavi derivanti da cessioni da ALFA a GAMMA sia i costi sostenuti per gli acquisti da GAMMA, anche per la parte di essi – corrispondente alla “Quota ALFA” – non rilevata nel conto economico del soggetto istante.

In ambito IRAP, la società osserva che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1 dell’articolo 5 del decreto n. 446 del 1997; pertanto, il valore della produzione va calcolato in diretta derivazione dalle risultanze del conto economico, senza apportare le variazioni stabilite dal

TUIR. Tale regola subisce, tuttavia, alcune deroghe. In particolare, la circolare n. 27/E del 2009 ha chiarito che anche per i soggetti IAS *adopter* non assumono rilievo le plusvalenze/minusvalenze derivanti da atti valutativi. ALFA ritiene, pertanto, che le attività di GAMMA iscritte nel proprio bilancio separato per effetto della trasparenza contabile siano prive di rilevanza ai fini IRAP, posto che i corrispondenti costi sono sostenuti esclusivamente da GAMMA, società proprietaria sotto il profilo giuridico di tali attività. Non assumerebbero dunque rilievo per la società istante, ai fini IRAP, le “vicende reddituali” correlate all’iscrizione di tali attività, nonostante le stesse trovino evidenza contabile anche nel conto economico del proprio bilancio separato.

In definitiva, ai fini IRAP:

- sarebbe irrilevante la parte di attività, passività, ricavi e costi di GAMMA corrispondente alla “Quota ALFA”, nonostante la relativa contabilizzazione nel bilancio separato di ALFA;

- sarebbero integralmente rilevanti gli utili/perdite derivanti da cessioni/conferimenti da ALFA a GAMMA, anche se gli stessi non trovano piena evidenza contabile nel bilancio separato del soggetto istante;

- gli utili/perdite derivanti da acquisti da GAMMA corrispondenti alla “Quota ALFA” sarebbero rilevanti già nel momento in cui tali acquisti sono effettuati, anche se rilevati contabilmente solo al momento in cui i beni oggetto di acquisto da GAMMA sono rivenduti da ALFA a terzi.

Viene, infine, osservato che GAMMA è una società veicolo fiscalmente residente in Turchia che non svolge alcuna attività in Italia; è pertanto esclusa la sussistenza del presupposto impositivo territoriale richiesto dalla disciplina propria del tributo regionale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In applicazione dell'IFRS 11 "*Joint arrangements*" nell'ambito dei bilanci IAS *compliant* redatti a partire dall'esercizio 2014, gli "accordi a controllo congiunto" sono classificati in funzione dei diritti e delle obbligazioni che le parti assumono nel rapporto contrattuale posto in essere. Il principio contabile in esame individua, nella specie, due categorie di accordi: "attività a controllo congiunto" (*joint operation*) e *joint venture*. Nella prima tipologia rientrano gli accordi a controllo congiunto in cui i soggetti che detengono il controllo esercitano diritti sulle attività e assumono obbligazioni sulle passività relative all'accordo. Una *joint venture* è, invece, un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. Il controllo congiunto si realizza quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Alcuni accordi richiedono, inoltre, che le relative attività/passività siano detenute in un veicolo separato allo scopo costituito. La classificazione operata in bilancio produce effetti in termini di metodo di contabilizzazione adottato. In particolare, nel caso in cui l'accordo venga classificato come una *joint operation*, il partecipante contabilizzerà le proprie attività/passività, inclusa la quota posseduta/assunta congiuntamente; al pari, rileverà la propria quota di ricavi/costi derivanti dall'attività sottoposta a controllo congiunto. Con riferimento ad una *joint venture* è, invece, richiesto di contabilizzare l'interessenza con il metodo dell'*equity* in conformità allo IAS 28, salvo esclusioni.

Quanto agli effetti fiscali concernenti l'adozione della regola contabile in esame, si ricorda che in virtù di quanto disposto dall'articolo 83 del TUIR per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS "(...) valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli (...), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili" (c.d. principio di derivazione rafforzata). Tale principio è, tuttavia, derogato da alcune disposizioni contenute nei decreti di attuazione della disciplina fiscale applicabile ai soggetti IAS *adopter*. In particolare, l'articolo 3,

comma 3, del decreto 1° aprile 2009, n. 48, stabilisce, tra l'altro, che “*Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio; (...)*”. La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che la disposizione dà attuazione al principio – espresso nella finanziaria 2008 – in base al quale è necessario evitare che il passaggio agli IAS e ai relativi criteri di “*recognition*” e “*derecognition*” determini un effetto di doppia o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero di doppia o nessuna tassazione di componenti positivi. Nella stessa ottica, il successivo decreto 8 giugno 2011 all’articolo 5 dispone che – indipendentemente dalla qualificazione e classificazione adottate in bilancio – sono assimilati alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 del TUIR. Il regime fiscale previsto per gli strumenti rappresentativi di capitale è, dunque, basato sui criteri giuridico-formali previsti dal TUIR, il che porta a disattendere per i soggetti IAS *adopter* il metodo di contabilizzazione adottato.

Tanto premesso, nel merito del caso di specie, la scrivente, acquisito anche il parere del Dipartimento delle finanze, ritiene che la soluzione interpretativa più aderente al *corpus* normativo e più coerente sul piano sistematico sia quella di escludere la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale imposto dall’IFRS 11, ritenendo più corretto continuare ad applicare la disciplina tributaria prevista per il possesso delle partecipazioni. Appare pertanto condivisibile la soluzione espressa dal soggetto istante volta – in deroga al principio di derivazione rafforzata – al riconoscimento fiscale della partecipazione detenuta da ALFA nella società veicolo GAMMA secondo la sua configurazione giuridica e non sulla base della titolarità pro-quota dei beni sottostanti (*i.e.* Quota ALFA). Ne deriva che le vicende reddituali di ALFA –

comprese quelle derivanti da operazioni intercorrenti con GAMMA quali cessioni, acquisti e conferimenti – devono essere ricostruite in funzione della partecipazione detenuta nella società veicolo, considerata fiscalmente rilevante. Analogo criterio deve ritenersi valido ai fini della determinazione del ROL in applicazione del criterio di deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'articolo 96 del TUIR.

Quanto all'IRAP, occorre in prima analisi rilevare che l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, dispone che *“Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa”*. In via generale, dunque, la disciplina del tributo regionale è informata al principio di presa diretta dal bilancio dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

Va, tuttavia, considerato che tale principio trova alcune specifiche deroghe in relazione al valore fiscalmente riconosciuto dei beni iscritti in bilancio. Ciò in quanto i componenti di reddito devono essere assunti in misura tale da riflettere l'effettivo valore netto realizzato nell'esercizio di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Tale impostazione è coerente con quanto chiarito nella circolare n. 57/E del 2008 in merito al riconoscimento, ai fini IRAP, dei maggiori valori derivanti da un'operazione di riorganizzazione aziendale previo pagamento dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR. In tale ottica, è di tutta evidenza che la rilevazione nel conto economico di ALFA dei componenti di reddito della società veicolo GAMMA è frutto di una rappresentazione contabile che non riflette, tuttavia, operazioni riconducibili ad ALFA in termini di costi/ricavi effettivamente sostenuti/conseguiti in relazione ad un'attività economica generatrice, in tale ambito, di capacità impositiva. Nel caso in esame, pertanto, è da escludersi la rilevanza ai fini del tributo regionale degli elementi reddituali di GAMMA, imputati per trasparenza nel bilancio separato di ALFA. Diversamente,

concorreranno alla formazione della base imponibile IRAP i componenti di reddito derivanti da operazioni autonome intercorrenti tra ALFA e GAMMA.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE